


REGIONE  
LAZIOREGIONE LAZIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 000082 DEL 29 GEN. 2025

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

**Oggetto:** Regolamento Aziendale per la Frequenza Volontaria in qualità di "Osservatore" nelle strutture della ASL Roma 5

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 29 GEN. 2025

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dr. Franco Cortellesa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data 29 GEN. 2025

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_


data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: /Registrazione n. / del 23.01.2025Il Dirigente sostituto della UOC Bilancio e Contabilità  
(Dott.ssa Anna Petti)


Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Alessandro Di Maggio)

Il Direttore f.f. UOC Affari Generali e Legali  
(Avv. Enzo Fasani)


La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine

Da n. 4 allegati composti da un totale di pagine 10

La UOC Affari Generali e Legali relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019 e della deliberazione n. 993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 56 suppl. I, del 05/07/2022,

**PREMESSO** che con deliberazione n. 559 del 02.07.2018 è stato adottato il Regolamento per la frequenza volontaria nelle strutture della ASL Roma 5;

**CONSIDERATO** che con deliberazioni n. 844 dell'11.10.2018, n. 670 del 31.05.2019 e n. 728 del 19.06.2019 sono state approvate "modifiche ed integrazioni" al regolamento suddetto;

che l'Azienda è giunta alla definizione ed elaborazione della proposta di Regolamento in argomento, al fine di consentire, in maniera omogenea su tutto il territorio di competenza e nel rispetto della normativa, a studenti maggiorenni o diplomati, laureandi e laureati, specializzati e specializzandi l'acquisizione o il perfezionamento, attraverso l'osservazione, delle conoscenze tipiche dell'attività sanitaria, tecnica o amministrativa effettuata nelle strutture dell'Azienda stessa;

che la proposta di Regolamento disciplina ambito di applicazione, scopi, percorsi, modalità d'accesso, adempimenti e responsabilità connessi al corretto svolgimento della frequenza volontaria per motivi di studio/formazione, con la precisazione che in nessun caso il frequentatore volontario autorizzato può effettuare attività che rientrino nelle competenze del personale dipendente o convenzionato o che impegnino l'Azienda;

altresì che la frequenza volontaria è prestata esclusivamente a titolo gratuito, non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda e non produce in nessun caso l'istaurazione di un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera professionale, né può essere intesa come presupposto al loro futuro costituirsi, avendo come unico scopo il perfezionamento delle conoscenze del frequentatore volontario;

**RITENUTO** opportuno disciplinare in modo uniforme la materia delle frequenze volontarie presso le strutture dell'Azienda ASL Roma 5, superando i vigenti regolamenti, per mezzo dell'adozione di un nuovo apposito Regolamento aziendale, in osservanza delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei principi e criteri omogenei compatibili con l'organizzazione aziendale in essere;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) di approvare il Regolamento per la frequenza volontaria in qualità di "Osservatore" nelle strutture della ASL Roma 5, parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda;
- 3) di dare atto che il Regolamento per la frequenza volontaria nelle strutture della ASL Roma 5 approvato con deliberazione n. 559 del 02.07.2018 e successive modificazioni, cessa i propri effetti in coincidenza con l'adozione del presente provvedimento;
- 4) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata

Il Direttore f.f. UOC Affari Generali e Legali  
Enzo Fasani

## IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n. 00004 del 10/01/2025.

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla U.O.C. Affari Generali e Legali, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Visto** il parere favorevole dei Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.,

### DELIBERA

- di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dalla UOC Affari Generali e Legali
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Generale  
Dott.ssa Silvia Cavalli



Il Direttore Sanitario f.f.

Dr. Franco Cortellessa



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: \_\_\_\_\_

29 GEN. 2025

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali  
(Avv. Enzo Fasani)**

\_\_\_\_\_

**L'addetto alla Pubblicazione**

  
\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali  
(Avv.to Enzo Fasani)**

\_\_\_\_\_

Tivoli, \_\_\_\_\_



## **REGOLAMENTO RELATIVO ALLA FREQUENZA VOLONTARIA A SCOPO DIDATTICO FORMATIVO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5**

### **Art. 1 Condizioni generali**

I.1 La frequenza volontaria a scopo didattico formativo presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 è consentita al fine di rendere disponibili le conoscenze e le esperienze teoriche e pratiche presenti all'interno dell'Azienda stessa. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di accesso e svolgimento della frequenza volontaria presso le strutture afferenti a questa Azienda da parte di laureati e diplomati, con finalità di acquisizione di esperienze e apprendimento delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dalla Asl Roma 5. Sono esclusi dal presente regolamento i tirocini e percorsi formativi diretti all'orientamento e inserimento nel mercato del lavoro, oggetto di specifiche discipline normative, nonché le frequenze svolte nell'ambito di associazioni o enti di volontariato disciplinate dal TITOLO III del decreto legislativo 117/2017.

I.2 Il regolamento, in particolare, **non si applica** alle seguenti fattispecie:

- nel caso di tirocini e stage formativi disciplinati dalla normativa e da convenzioni sottoscritte dall'Azienda con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale;
- nel caso di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre Aziende, i quali prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni;
- ai titolari di borsa di studio e ai titolari di lavoro autonomo (liberi professionisti, assegnisti di ricerca con ricadute assistenziali);
- alle frequenze volontarie disciplinate nell'ambito di convenzioni con le associazioni di volontariato.

I.3 Il frequentatore volontario può essere ammesso ad accedere alle strutture e servizi dell'Azienda svolgendo attività sotto la supervisione e la responsabilità di un Tutor aziendale, i cui compiti sono precisati all'art. 4 del presente Regolamento;

Il frequentatore volontario (d'ora in avanti "Osservatore") può essere ammesso ad accedere alle strutture e ai servizi dell'Azienda in qualità di Osservatore unicamente a scopo didattico – formativo, con possibilità di svolgimento di attività coerenti con il curriculum formativo in possesso e di partecipare a riunioni organizzativo – gestionali di équipe e simili. L'Osservatore non può, comunque, svolgere attività operative, interventi diretti o indiretti ed attività professionali in genere.

I.4 L'ammissione alla frequenza è subordinata alla presa visione e integrale accettazione del presente Regolamento e del Codice di comportamento adottato dall'Azienda.

I.5 L'Osservatore è direttamente responsabile, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti compiuti durante l'attività, anche se autorizzati dal Dirigente del Servizio ospitante. L'Azienda si riserva in ogni caso di agire nei suoi confronti, anche in rivalsa, ricorrendone i presupposti.

### **Art. 2 Accesso alla frequenza volontaria**

2.1 L'Azienda Asl Roma 5 consente discrezionalmente, oltre quanto previsto da specifiche normative sui "tirocini obbligatori", l'accesso quale "frequenza volontaria" in qualità di Osservatore presso le proprie

strutture a: laureati, studenti e diplomati che intendono acquisire conoscenze sanitarie, tecniche, amministrative propriamente inerenti le attività della Azienda Sanitaria; laureati che abbiano conseguito una abilitazione professionale; studenti universitari per la preparazione all'esame finale del corso, purché riconducibile e funzionale al piano di studi o all'acquisizione di attestati o abilitazioni professionali attinenti le attività istituzionali e di supporto all'Azienda. Per ogni Osservatore il Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD deve individuare un tutor dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5. In assenza di dipendenti dell'Azienda con la medesima qualifica e profilo del frequentatore volontario, le funzioni di tutor vengono garantite dal Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD.

2.2 Non sono ammessi alla frequenza coloro che, pur avendo i requisiti, svolgono contemporaneamente un tirocinio o altra frequenza volontaria presso l'Azienda o altre strutture sanitarie e non sanitarie pubbliche o private; coloro che hanno svolto un precedente rapporto di lavoro con enti pubblici o aziende del settore sanitario nel biennio precedente, avendo la frequenza volontaria la finalità di addestramento perfezionamento professionale di diplomati/laureati ed un carattere puramente didattico –formativo.

2.3 L'ammissione è concessa ad insindacabile giudizio dell'Azienda ed autorizzata per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 1 anno. Il soggetto richiedente dovrà specificare il periodo di interesse nel modello "A", allegato al presente Regolamento;

2.4 Il periodo di cui al punto 2.3 è eventualmente rinnovabile su motivata richiesta del Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD per non più di due volte e complessivamente non potrà superare la durata di mesi 24 in totale, al fine di garantire l'obiettivo di imparzialità ed un criterio di rotazione.

2.5 La frequenza volontaria non costituisce tirocinio e non dà diritto a certificazione di competenze o altri atti certificativi comunque denominati da parte dell'Azienda, eccezion fatta per l'eventuale rilascio, da parte del Tutor Aziendale al termine del periodo della frequenza volontaria e su esplicita richiesta scritta, di una dichiarazione del periodo di frequenza svolta come "frequentatore volontario", con descrizione sintetica delle attività svolte, comprensiva eventualmente del totale dei periodi e/o delle ore effettivamente espletate.

### **Art. 3 Criteri per l'ammissione e domanda alla frequenza volontaria**

3.1 La richiesta di frequentare volontariamente le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in qualità di "frequentatore volontario" può essere presentata all'Azienda per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica certificata ([protocollo@pec.aslroma5.it](mailto:protocollo@pec.aslroma5.it)) indirizzata a: Azienda Sanitaria Locale Roma 5, Via Acquaregna nn.1115 -00019 Tivoli -UOC Affari Generali e legali.

3.2 La richiesta deve essere inoltrata attraverso la compilazione di una specifica domanda come da modulistica/fac simile (allegato A), esclusivamente come file allegato in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

3.3 Alla domanda devono essere allegati:

- a. copia del documento di identità in corso di validità;
- b. curriculum vitae et studiorum;
- c. copia del titolo di studio e/o di specializzazione in possesso. Gli stessi potranno essere sostituiti da un'autocertificazione ai sensi di legge e sotto personale responsabilità in caso di dichiarazioni non vere (art. 46 e 47 DPR n. 445/2000);
- d. copia di polizza infortuni;
- e. nulla osta del Direttore di P.O./Distretto/Dipartimento/U.O. (Allegato "B");
- f. modello Privacy da sottoscrivere (Allegato C)

3.4 L'accoglimento dell'istanza e l'inizio della frequenza sono subordinati:

A) Da parte dell'Azienda:

- alla disponibilità all'accoglienza del Responsabile della Struttura Organizzativa dove l'aspirante frequentatore volontario intende svolgere la propria frequenza. (Allegato "B");
- alla nomina di un Tutor aziendale formativo/didattico.

B) Da parte dell'aspirante frequentatore volontario alla presentazione di:

- polizza assicurativa per infortuni di durata pari al periodo di frequenza volontaria che dovrà obbligatoriamente essere presentata all'atto della trasmissione della domanda alla UOC Affari Generali e legali, pena l'impossibilità di formalizzare l'incarico. Nell'ipotesi in cui la scadenza della polizza risulti inferiore alla durata della frequenza volontaria, il rapporto cesserà in coincidenza con la data di scadenza della copertura assicurativa;

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 150.000,00 a copertura di ogni singolo evento. Nel caso di frequenza presso strutture organizzative che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni, la polizza infortuni deve contemplare espressamente anche tale tipologia di rischio.

La copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (cose e persone) per colpa lieve è garantita dall'Azienda;

3.5 La UOC Affari Generali e legali, verificata la regolarità della domanda, i pareri di consenso dei Direttori delle strutture da frequentare, la presenza di tutte le necessarie dichiarazioni del frequentatore volontario e le condizioni di procedibilità previste dal presente documento, entro 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda completa, ne comunica l'esito all'aspirante frequentatore volontario e, in caso positivo, predisporre e adotta il provvedimento di autorizzazione alla frequenza volontaria e la decorrenza;

3.6 Nel caso in cui il frequentatore volontario durante il periodo di accoglienza intenda rinunciare, deve darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile della struttura frequentata e alla UOC Affari Generali e legali;

3.7. L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata da parte dell'Azienda, in qualsiasi momento, per motivi di opportunità legati ad esigenze operative oppure qualora sussistano motivazioni di ordine professionale, deontologico o comportamentale del frequentatore volontario, ivi compresa l'interruzione arbitraria e non concordata della frequenza;

3.8 Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e della sottoscrizione rese nella domanda individuale di ammissione alla frequenza, oltre alle conseguenze penali previste dalla specifica normativa, il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **Art. 4 Tutor Formativo/Didattico**

4.1 Per ogni frequentatore volontario il Direttore/Responsabile della struttura frequentata deve nominare un Tutor Aziendale formativo/didattico il quale ha il compito di:

- a. accogliere il frequentatore volontario nella struttura;
- b. accompagnare e favorire la partecipazione attiva nella struttura e servizi;
- c. esercitare ogni forma utile di ascolto e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'attività volontaria;
- d. promuovere momenti di partecipazione nella struttura, finalizzati al raggiungimento dello scopo didattico formativo;
- e. far rispettare la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza e privacy in Azienda;

f. resta inteso che il Tutor Aziendale formativo/didattico è direttamente responsabile della ottemperanza del frequentatore volontario agli obblighi dettati nel presente regolamento, ed in particolare di quanto previsto al punto I.3.

#### **Art. 5 Disposizioni specifiche relative al rapporto di frequenza volontaria**

5.1 L'espletamento della Frequenza Volontaria in qualità di Osservatore a scopo didattico formativo non comporta, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e il frequentatore volontario.

5.2 La Frequenza volontaria non è sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale e gli Osservatori non possono essere impiegati per l'espletamento di compiti estranei rispetto alle caratteristiche proprie dell'osservazione.

5.3 La frequenza comporta la presenza del frequentatore presso la sede di una Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD dell'Azienda;

5.4 L'articolazione giornaliera dell'orario è stabilita dal Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD in accordo con il Tutor Aziendale formativo/didattico incaricato e non deve comprendere ore notturne o festive;

5.5 L'attività svolta dai frequentatori volontari è esercitata sotto la supervisione e responsabilità del Tutor Aziendale formativo/didattico incaricato;

5.6 Il tutor Aziendale formativo/didattico ed il Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD vigilano circa l'osservanza del termine e della durata della frequenza autorizzata;

5.7 Il frequentatore volontario non può essere impiegato in attività che eccedano i compiti propri della singola Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD e in sostituzione di personale dipendente;

5.8 La partecipazione del frequentatore volontario ad attività aziendali fuori sede è consentita solo nel caso in cui sia stata prevista specifica copertura assicurativa;

5.9 Nel caso in cui le attività di frequenza volontaria comportino la presenza di pazienti, fermo restando la presenza/supervisione del Tutor aziendale incaricato, ciascun paziente dovrà essere preventivamente informato della presenza del frequentatore volontario.

#### **Art. 6 Obblighi dell'Osservatore/frequentatore volontario**

6.1 L'Osservatore ha l'obbligo di:

- a. osservare le disposizioni aziendali in vigore e quelle specifiche della struttura frequentata;
- b. seguire le indicazioni del Direttore della Struttura e del Tutor Aziendale formativo/didattico e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- c. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all'Azienda;
- d. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante la frequenza;
- e. tenere un comportamento corretto verso il personale, i cittadini, e i beni dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in ottemperanza del Codice di Comportamento dell'Azienda;
- f. osservare le misure finalizzate a garantire il riconoscimento e la differenziazione dal personale dipendente e convenzionato dell'Azienda Sanitaria Locale Asl Roma 5;

g. in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il Tutor aziendale formativo/didattico e la Compagnia Assicurativa di riferimento, nonché il Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/P.O./Distretto/UOC/UOSO;

h. operare sempre con la presenza/supervisione del Tutor Aziendale formativo/didattico e in nessun caso essere affidato a servizi di guardia o sostituzione;

i. indossare un abbigliamento, concordato con il Tutor Aziendale formativo/didattico, adeguato e consono alla struttura nella quale si svolge la frequenza, con oneri a proprio carico;

6.3 Le assenze e/o le interruzioni della frequenza devono essere comunicate tempestivamente per iscritto e giustificate al Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD presso cui è svolta l'attività di frequenza volontaria e al Tutor Aziendale formativo/didattico.

6.4 L'Osservatore non può intrattenere rapporti libero professionali con gli utenti della struttura pubblica durante il periodo di frequenza volontaria, pena la decadenza immediata della stessa.

6.5 Non può essere ammessa alla frequenza volontaria l'aspirante in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria del lavoro previsto dal D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001;

6.6 L'Osservatore è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni delle quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, così come gli è vietata la divulgazione, la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza medesima e delle quali l'Azienda risulta titolare del trattamento. Tali prescrizioni devono permanere anche in seguito alla conclusione della frequenza. La violazione di tale disposizione costituisce motivo di revoca immediata della frequenza e comporta l'assunzione delle responsabilità ai sensi del D. Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Nell'effettuazione delle attività oggetto del presente regolamento, l'Osservatore opera quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati in riferimento al soggetto ospitante, sulla base della formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nel Direttore della struttura ospitante. Pertanto, l'Osservatore assume gli stessi obblighi cui è sottoposto il personale dell'Azienda in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali. (Allegato C modello Privacy da sottoscrivere)

## **Art.7 Impegni dell'Azienda**

7.1. 7.1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 provvede alla predisposizione di misure idonee a garantire il riconoscimento e la differenziazione dell'Osservatore dal personale dipendente e Convenzionato.

7.2 L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 provvede all'informativa degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dell'Osservatore. La suddetta nota informativa (che potrà essere suscettibile di modifiche, in virtù di ulteriori adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. 81/08) viene inviata all'Osservatore che trasmetterà, infine, la sua dichiarazione di presa conoscenza;

7.3. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, nel caso sia esposto a rischi contemplati dalla normativa vigente, deve sottoporre l'Osservatore alla sorveglianza sanitaria, secondo le modalità definite dal Medico Competente della ASL Roma 5, qualora prevista. Gli aspiranti alla frequenza in attività comportanti l'esposizione a radiazioni ionizzanti devono essere preventivamente sottoposti agli accertamenti sanitari previste dalla legislazione vigente. Gli Osservatori devono effettuare la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008. Ciascun Direttore/Responsabile di Area/Dipartimento/Distretto/UOC/UOSD di assegnazione è tenuto a dichiarare la necessità o meno di sottoporre l'Osservatore a sorveglianza sanitaria presso il medico competente, qualora

ritenga che lo stesso possa essere esposto a rischi contemplati dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendale

7.4 Il Responsabile della struttura frequentata provvede ad effettuare la nomina a soggetto terzo autorizzato al trattamento dei dati personali, contestualmente all'avvio della frequenza.

#### **Art. 8 Norma Finale**

8.1 Le disposizioni contenute nel presente atto abrogano e sostituiscono ogni altra disposizione in materia aziendale e, in particolare, la delibera n. 559 del 02.07.2018 e s.m.i.

8.2 I provvedimenti autorizzativi già adottati al momento dell'approvazione del presente regolamento rimangono confermati fino alla loro naturale scadenza.

## **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, si fornisce, qui di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Azienda Sanitaria in relazione alla frequenza volontaria a scopo didattico formativo presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5.

Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso I dati personali raccolti da questa Azienda Sanitaria sono trattati, ovvero utilizzati, per le seguenti finalità:

- a) consentire la frequenza volontaria a scopo didattico formativo presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 al fine di rendere disponibili le conoscenze e le esperienze teoriche e pratiche presenti all'interno dell'Azienda stessa;
- b) assolvere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione alla suindicata attività.

La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016 sull'assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati a frequentare l'Azienda Sanitaria per scopi didattico-formativi e sull'assolvimento degli obblighi legali cui è soggetta questa Azienda Sanitaria. Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la partecipazione del soggetto interessato alle pratiche ed alle attività didattico formative in essere presso questa Azienda Sanitaria.

### **Trattamento Dati Particolari**

Qualora questa Azienda Sanitaria dovesse trattare dati che il Regolamento definisce "particolari" in quanto idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ogni trattamento potrà avvenire solo in presenza di una delle condizioni di cui all' art.9 del Regolamento (UE) 679/2016 ovvero previa idonea informativa e esplicito consenso espresso per iscritto dall'interessato.

### **Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati**

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo "Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso" e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'assolvimento delle finalità sopra indicate e per l'assolvimento degli obblighi di legge. Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati in ambito aziendale: sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati personali trasmessi dall'interessato, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, il personale interno amministrativo e sanitario, autorizzato al trattamento ed i responsabili interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza, ed appartenenti alle unità operative dell'azienda ed alle strutture amministrative della stessa. I dati personali trasmessi dall'interessato potranno inoltre essere comunicati, in adempimento ad obblighi di legge, contrattuali o ordini di pubbliche autorità o Autorità Giudiziarie a Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria.

La scrivente Azienda Sanitaria non effettua trasferimento di dati personali all'estero.

## **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Asl Roma 5 con sede in Tivoli (RM), Via Acquaregna 1-15, 00019.

## **Responsabile per la protezione dei dati Personali (RPD)**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (nominato ai sensi dell'art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'ASL Roma 5 può essere contattato al seguente indirizzo mail: [dpo@aslroma5.it](mailto:dpo@aslroma5.it).

## **Diritti dell'interessato**

La normativa Europea sulla Protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15-23) all'interessato, una serie di diritti che possono essere citati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si comunica che l'interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento:

- 1) L'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
- 2) La rettifica o l'aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non aggiornati;
- 3) La cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo;
- 4) la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenuti non corretti, necessari o illegittimamente trattati;
- 5) di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile;
- 6) di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso possibile per l'interessato proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati personali, con sede in Piazza di Montecitorio n.121,00186 Roma.



Allegato A- frequenza volontaria

Al Direttore di P.O./Distretto/Dipartimento/U.O.

-----  
ASL Roma 5  
[protocollo@pec.aslroma5.it](mailto:protocollo@pec.aslroma5.it)**Oggetto:** Richiesta di svolgimento Frequenza Volontaria

\_\_\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
prov.(\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ C. F. : \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_),  
Tel.cell. \_\_\_\_\_ fisso \_\_\_\_\_ mail: \_\_\_\_\_  
Titolo di Studio \_\_\_\_\_

chiede

di Poter Svolgere la Frequenza Volontaria a scopo didattico formativo presso la ASL Roma 5 nella Struttura  
UOC/UOSD/Dipartimento/Area/Distretto: \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

In caso di accettazione della richiesta,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate  
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e integrato dell'art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3,

dichiara

- di essere disposto a stipulare apposita polizza assicurativa per infortuni, invalidità permanente o morte;
- di accettare il Regolamento della Asl Roma 5 sulla Frequenza Volontaria,
- il Codice di comportamento adottato dall'Azienda
- di autorizzare il Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art 13 del D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016;
- di non essere in situazione di conflitto di interesse e di non avere nessun rapporto di lavoro con la Asl Roma 5.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il presente modulo non è modificabile; la modifica e/o la mancanza di parti non compilate comporterà l'annullamento della richiesta.



Allegato B- frequenza volontaria

**Parte Riservata al Responsabile della Struttura**\_\_\_\_sottoscritt\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Direttore P.O./Distretto/Dipartimento/U.O : \_\_\_\_\_

In relazione alla domanda di svolgimento della frequenza Volontaria presentata dal sg./ra Dott/ssa.  
\_\_\_\_\_ acquisita al protocollo aziendale  
n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con richiesta di svolgere la Frequenza Volontaria  
da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di aver acquisito agli atti della propria struttura i titoli attestanti il possesso dei requisiti da parte del richiedente necessari allo svolgimento delle attività e di acquisire copia della polizza assicurativa per infortuni, invalidità permanente o morte connessa al periodo autorizzato stipulata dal richiedente;

**DICHIARA INOLTRE**

che il/la richiedente svolgerà frequenza volontaria presso la seguente struttura:

- \_\_\_\_\_
- che il/la richiedente svolgerà la sua attività osservazionale sotto la supervisione di un tutor esperto appositamente designato la cui attività ha l'obiettivo di stabilire, personalizzare, attuare, verificare e controllare il percorso di frequentazione volontaria didattico formativa dell'Osservatore;
  - di assumersi ogni responsabilità per quanto attiene lo svolgimento della Frequenza Volontaria a scopo didattico formativo;

Sante quanto in relazione alla richiesta di svolgimento della Frequenza Volontaria presenta da

si concede nulla osta

si nega nulla osta per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegato C- frequenza volontaria

**Individuazione e designazione individuale del frequentatore volontario quale "Autorizzato al trattamento dei dati" (art. 29 Regolamento UE 2016/679 cosiddetto GDPR).**

PREMESSO CHE:

- l'attività di trattamento dei dati è disciplinata dal Regolamento europeo UE 2016/679 e dalle norme di settore;
- per effetto del Regolamento UE 2016/679 il titolare ha l'obbligo di adottare specifiche misure organizzative e di impartire istruzioni a tutti coloro che sono stati autorizzati al trattamento dei personali (artt. 5, 24, 29 e 32);

Il Direttore di P.O./Distretto/Dipartimento/U.O. \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile interno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

AUTORIZZA

Il FREQUENTATORE VOLONTARIO/OSSERVATORE \_\_\_\_\_ per le attività svolte presso P.O./Distretto/Dipartimento/Area \_\_\_\_\_ (specificare denominazione struttura)

La presente autorizzazione viene conferita al frequentatore volontario esclusivamente riguardo all'osservazione delle attività effettuate da professionisti esperti, alla sua partecipazione a riunioni d'equipe e simili (è disposto il divieto di svolgere attività assistenziali a diretto contatto con i pazienti o attività proprie del rapporto di lavoro), secondo le esigenze dell'Unità Operativa di assegnazione e ha effetto esclusivamente in relazione alle banche dati utilizzate nella predetta U.O. Si fa presente che la presente autorizzazione resta valida anche in caso di eventuale frequenza volontaria in una U.O. diversa da quella di prima assegnazione durante il periodo di frequenza autorizzato, salvo il caso in cui il Responsabile interno a cui è assegnato non ritenga di specificarla ulteriormente.

L'ambito del trattamento consentito al frequentatore volontario autorizzato è circoscritto alle sole fattispecie osservabili sopra descritte e precisate nel Regolamento.

Il frequentatore volontario/Osservatore autorizzato può svolgere le operazioni di trattamento di dati necessarie allo svolgimento della frequenza per i motivi esposti prima e relative istruzioni come sotto specificate.

Il frequentatore volontario/Osservatore "autorizzato" si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto del GDPR, della normativa europea e nazionale vigente e delle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile.

In particolare il frequentatore volontario/Osservatore autorizzato:

1. tratta i dati di cui viene a conoscenza durante la frequenza in modo lecito e secondo correttezza;
2. utilizza le informazioni e i dati con cui entra in contatto durante la frequenza volontaria, e in particolare i dati sensibili e giudiziari con la massima riservatezza sia nei confronti dell'esterno che del personale interno, per tutta la durata della frequenza ed anche successivamente al termine di essa;
- 3 si astiene dal comunicare a terzi dati e informazioni, senza la preventiva specifica autorizzazione del Responsabile interno del trattamento dei dati (salvo i casi previsti dalla legge);
- 4 informa immediatamente il Responsabile interno del trattamento dei dati di qualunque fatto o circostanza, anche accidentale, che abbia causato perdita, distruzione dei dati, accesso non consentito o comunque non conforme ai principi sopradetti;
- 5 utilizza le informazioni e i dati personali con cui entra in contatto durante la frequenza nel rispetto di eventuali ulteriori istruzioni specifiche predisposte dal Responsabile Interno del trattamento cui afferisce;
- 6 tratta i dati genetici nel rispetto delle disposizioni normative e/o del Garante della Privacy.

L'Osservatore è tenuto a seguire le indicazioni in materia di protezione dei dati personali con le modalità che verranno indicate dal Titolare del trattamento o dai suoi delegati.

La presente autorizzazione ha efficacia fino al termine della durata della frequenza volontaria oppure fino a modifica o revoca da parte del Titolare del trattamento o suoi delegati.

L'Osservatore autorizzato prende atto di quanto previsto nella presente e nelle sopra specificate istruzioni generali, e nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali ed assume la qualifica di "Autorizzato" del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile Interno del trattamento dei dati vigilerà sul rispetto delle istruzioni generali impartite con la presente e potrà specificare ulteriormente l'ambito di trattamento e le istruzioni.

Li, \_\_\_\_\_

Il Direttore di P.O./Distretto/Dipartimento/U.O.

Firma \_\_\_\_\_

FREQUENTATORE VOLONTARIO/OSSERVATORE

Firma \_\_\_\_\_